

Deliberazione n. 47/2015



LA CORTE DEI CONTI
Sezione Regionale di Controllo per la Liguria

composta dai seguenti magistrati:

Dott. Ermanno GRANELLI	Presidente
Dott.ssa Angela PRIA	Consigliere
Dott. Alessandro BENIGNI	Primo Referendario (relatore)
Dott. Francesco BELSANTI	Primo Referendario
Dott. Donato CENTRONE	Referendario
Dott. Claudio GUERRINI	Referendario

nell' adunanza del **29 aprile 2015** ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE.

- vista la lett. prot. n. 90 del 17 ottobre 2014, con la quale il Presidente del Consiglio delle Autonomie locali ha trasmesso alla Sezione la richiesta di parere formulata dal Comune di Vado Ligure in data 15 ottobre 2014, ai sensi dell'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- vista l'ordinanza presidenziale n. 75 del 2014, che ha deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- vista la deliberazione 1 dicembre 2014, n. 66, con cui questa Sezione Regionale di controllo ha rimesso la questione interpretativa al Presidente della Corte dei conti per l'ulteriore sviluppo;
- vista la deliberazione del 9 febbraio 2015, n. 2, con cui la Sezione delle Autonomie ha risolto il contrasto interpretativo insorto tra le Sezioni Regionali di controllo;
- vista l'ordinanza presidenziale n.18 del 2015, che, conseguentemente, ha nuovamente deferito la questione all'esame collegiale della Sezione;
- udito nella camera di consiglio del 29 aprile 2015 il magistrato relatore Dott. Alessandro Benigni;

FATTO

Con istanza in data 15 ottobre 2014, trasmessa dal Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria con nota n. 90 del 17 ottobre 2014 ed assunta al protocollo della Segreteria della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria il 21 ottobre con

il n. 0002865 - 21.10.2014 - SC _ LIG - T85 - A, il Sindaco del Comune di Vado Ligure (SV) ha inviato al Consiglio delle Autonomie Locali una richiesta di parere inerente alla corretta interpretazione - sistematica o piuttosto letterale - dell'art. 11, comma 4- *bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha modificato l'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, a sua volta convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare un'interpretazione sistematica - ad avviso del Comune - implicherebbe che gli enti che abbiano rispettato i limiti di spesa del personale previsti dall'art. 1, comma 557 e 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sarebbero esentati, per le assunzioni di personale con le varie tipologie di contratti c.d. "flessibili" (lavoro a tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, formazione e lavoro ecc.), dal limite del 50% della corrispondente spesa sostenuta nell'anno 2009. Una diversa interpretazione letterale, invece, comporterebbe l'applicazione dell'inciso immediatamente seguente della norma che sottolinea come comunque la spesa complessiva non possa superare il totale della spesa sostenuta nell'anno 2009.

DIRITTO

1. La richiesta di parere è da considerarsi ammissibile sotto il profilo soggettivo e procedurale, in quanto è stata sottoscritta dall'organo legittimato a rappresentare l'Amministrazione ed è stata trasmessa tramite il Consiglio delle Autonomie Locali della Liguria, nel rispetto, cioè, delle formalità previste dall'art. 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131.

Una valutazione positiva, in punto di ammissibilità, va espressa con riguardo anche al profilo oggettivo. Il quesito appare, infatti, riconducibile alla materia della contabilità pubblica, poiché attiene all'interpretazione di disposizioni legislative relative alla riduzione delle spese di personale.

2. L'art. 9, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, come recentemente modificato dall'art. 11, comma 4- *bis* del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per la parte che interessa, stabilisce che «a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013, gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale

nonché' per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all' articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009>>.

La norma, entrata in vigore da pochi mesi, è stata oggetto di interpretazioni discordanti da parte delle locali Sezioni di controllo della Corte dei conti.

In particolare questa Sezione, aderendo all'orientamento interpretativo proposto dalle Sezioni Regionali di controllo della Puglia e della Campania, aveva sottolineato come <<l'espressione "resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009">> avesse <<il chiaro significato di porre un limite alla spesa del personale derivante dai contratti flessibili>>.

Ciò in quanto sarebbe stato incongruo <<ritenere che, in un periodo storico in cui comunque perdurano le ragioni di crisi economica e di risanamento della finanza pubblica che avevano indotto a queste rigide scelte di politica legislativa>> si potesse ritenere di <<invertire completamente la linea di tendenza, sia pure in solo favore degli enti che abbiano rispettato gli obblighi di riduzione, consentendo di incrementare senza limiti la spesa di personale, seppure con l'obbligo di ridurre conseguentemente altre voci di bilancio>>.

Peraltro, la presenza di una diversa interpretazione, propugnata dalla Sezione Controllo della Lombardia, aveva indotto la Sezione, con la deliberazione 1 dicembre 2014 n. 66, a rimettere al Presidente della Corte dei conti la valutazione sull'opportunità di rimettere alla Sezione delle Autonomie la relativa questione di massima.

La Sezione delle Autonomie, con la deliberazione del 9 febbraio del 2015, n. 2, ha risolto il contrasto nel senso di avvalorare l'interpretazione proposta da questa Sezione Regionale di controllo, sottolineando proprio l'evidente contraddittorietà di un'interpretazione che avrebbe consentito di estendere senza alcun limite la spesa di personale, sia pure solo a favore degli enti che avessero rispettato i precedenti obblighi di riduzione, in una fase recessiva caratterizzata dalla generale adozione di interventi di rigore.

Pertanto, sulla base del corretto assunto della Sezione delle Autonomie, si può rispondere al quesito sollevato dal Comune di Vado Ligure nel senso che <<Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e

562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28>>..

P.Q.M.

nelle esposte considerazioni è il parere della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per la Liguria sulla richiesta avanzata dal Comune di Vado Ligure.

Copia della presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Direttore della Segreteria, al Sindaco del Comune.

Così deliberato in Genova nella camera di consiglio del 29 aprile 2015.

Il Magistrato estensore

(Alessandro Benigni)

Il Presidente

(Ermanno Granelli)

Depositate in Segreteria il 30 aprile 2015

Per Il Funzionario Preposto

(Marco Ferraro)